

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI BUONI PASTO ELETTRONICI OCCORRENTI AI DIPENDENTI DELL'ASL CN2.. PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) E DELL'ART. 144 COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA - GARA N. 8714580 - CIG 9398342D28 - RDO N. 3111352

Art. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura del servizio di buoni pasto elettronici occorrenti ai dipendenti dell'A.S.L. CN2.

Art. 2 – DURATA E IMPORTO

L'importo complessivo presunto del suddetto servizio per un periodo di **12 mesi** ammonta ad € **208.950,00** (IVA esclusa).

Il contratto oggetto della presente procedura avrà la durata di **mesi 12** a decorrere dalla data della stipula del contratto.

Art. 3 – DESCRIZIONE – CARATTERISTICHE TECNICHE

Il servizio sostitutivo di mensa deve essere gestito con sistema completamente informatizzato, basato su tessera personale a banda magnetica o con microprocessore (di seguito denominata "badge") di dimensioni e materiale del tutto simili a quelle utilizzate per le carte "bancomat" per ogni dipendente avente diritto al buono pasto, fornite dall'appaltatore in abbinamento a rilevatori automatici, da installare obbligatoriamente presso tutti i locali convenzionati a cura e spese dell'appaltatore.

I pasti dovranno essere forniti attraverso una rete di esercizi situati nel territorio dell'ASL CN2, con i quali la ditta appaltatrice abbia stipulato debite convenzioni; le prestazioni dovranno essere rese dai ristoratori esclusivamente previo inserimento del badge nel rilevatore automatico collocato in ciascun esercizio.

La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione dei dipendenti dell'A.S.L. una rete di Esercizi, presso i quali dovrà essere garantita la fruizione, fino al valore nominale del Buono, di pasti composti da generi alimentari di buona qualità organolettica.

La ditta appaltatrice dovrà stipulare apposite convenzioni con pubblici esercizi, dislocati sul territorio di competenza dell'ASL ed in particolare con quelli indicati all'art. 8 del presente capitolato.

Gli Esercizi, che dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 8, comma 1, del D.P.C.M. del 18/11/2005 e delle prescrizioni del presente Capitolato, dovranno appartenere ad una delle seguenti categorie, previste dall'art. 4 del D.P.C.M. 18/11/2005:- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio; mense aziendali ed Interaziendali.

Gli Esercizi convenzionati dovranno:

- essere muniti delle relative e prescritte licenze di somministrazione e, così come richiamato anche nell'art.4 del menzionato D.P.C.M.;
- dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'Esercizio;
- avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività e posti a sedere per la

- consumazione del pasto
- rispettare le normative COVID vigenti;
 - esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del Buono pasto presso l'Esercizio);

La ditta aggiudicataria deve garantire, per tutta la durata del contratto, il numero di esercizi convenzionati indicati in offerta; il numero complessivo di esercizi offerto in sede di gara potrà variare solo in aumento e non potrà essere ridotto, salvo riduzioni dovute a cause di forza maggiore, da concordare preventivamente con l'ASL.

Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più esercizi convenzionati, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'ASL tali disdette, inviando le relative copie.

La ditta aggiudicataria dovrà sostituire tali esercizi, dandone idonea comunicazione all'ASL entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione della disdetta, con altri esercizi nelle immediate vicinanze.

Qualora l'ASL richieda la sostituzione di esercizi convenzionati che non ritenga adeguati a prestare il servizio oppure richieda un aumento del numero di esercizi convenzionati nelle località indicate o in altre località del territorio dell'ASL, sulla base delle esigenze di servizio e senza aumenti di prezzo, la ditta dovrà evadere tale richiesta entro 15 giorni consecutivi di calendario dal ricevimento della stessa, inviando la documentazione alla legal mail aslcn2@legalmail.it

La ditta deve sottoporre a controlli sistematici gli esercizi convenzionati affinché siano assicurate le condizioni igieniche, di sicurezza e di decoro dei locali, con particolare riferimento al D.Lgs. 26 maggio 1997 n. 155 e s.m.i. ed al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

L'esito di tali controlli dovrà essere comunicato all'ASL .

La ditta è responsabile del corretto adempimento, da parte degli esercizi convenzionati, delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, del quale si fa garante.

I rapporti con gli esercizi convenzionati fanno capo unicamente alla ditta; l'ASL non avrà alcun obbligo nei confronti degli esercizi convenzionati, la ditta aggiudicataria deve impegnarsi a tenere l'ASL indenne da ogni eventuale pretesa degli stessi.

Tutte le spese relative all'organizzazione ed alla fornitura del servizio oggetto del presente capitolato sono a carico della ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria deve fornire ogni sei mesi e ogni volta che l'ASL ne faccia richiesta, l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati in formato elettronico. L'ASL si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite dagli esercizi di ristorazione convenzionati e in caso di inadempimenti relativi all'applicazione del contratto procederà a formale specifica contestazione alla ditta appaltatrice.

Art. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA

La ditta deve fornire le seguenti prestazioni:

- organizzare il servizio sostitutivo di mensa aziendale per i dipendenti dell'ASL, attraverso una rete di locali di ristorazione con posti a sedere, come richiesto al precedente art. 3 del presente capitolato;
- la somministrazione dei pasti per il personale dipendente, nel limite di un pasto al giorno, nella fascia oraria dalle ore 12:00 alle ore 15:00, nelle giornate di effettiva presenza in servizio, nei giorni feriali o, a richiesta dell'ASL, anche nelle domeniche e festivi, in specifici locali nei quali i rilevatori automatici saranno abilitati per queste giornate, esclusivamente mediante utilizzo di un badge abilitato.

Il badge, utilizzabile solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa, dovrà:

- a) essere utilizzato esclusivamente presso i gestori, convenzionati con la Ditta aggiudicataria, esercenti l'attività di ristorazione per la somministrazione di un pasto come previsto all'art. 3 del presente capitolato;
- b) essere utilizzato di norma per la consumazione di un solo pasto al giorno (pranzo), in tutti i giorni feriali (inclusa la giornata di sabato per il personale autorizzato). Tale obbligo dovrà essere assolto nell'anno solare per dodici mesi anche per il periodo delle ferie estive;
- c) consentire il controllo della localizzazione, della data e dell'ora in cui avviene l'accesso, con fornitura mensile di file informatico, ai fini del riscontro della presenza lavorativa del dipendente;
- d) non potrà essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti dell'ASL e i dipendenti potranno utilizzarlo esclusivamente per i giorni di effettiva presenza in servizio.
- e) non potrà essere utilizzato per l'acquisto di prodotti sostitutivi, non è cedibile e non dà diritto a resti in denaro ad alcun titolo;
- f) il badge personale esclude ogni forma di accumulo o monetizzazione.

L'Appaltatore è sollevato da ogni responsabilità rispetto ad un uso del badge non conforme a quanto sopra indicato.

Pertanto i badge dovranno riportare le seguenti informazioni minime:

- ◆ denominazione e LOGO "ASL CN2 ALBA-BRA";
- ◆ indicazione della ditta aggiudicataria;
- ◆ numero di serie della carta;
- ◆ cognome, nome e matricola del dipendente

Il badge dovrà essere dotato di microchip o di banda magnetica su cui sia possibile memorizzare almeno i seguenti dati per l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa:

- ◆ nome, cognome e matricola del dipendente consegnatario della carta,
- ◆ limiti di giorni della settimana in cui è possibile utilizzare la carta,
- ◆ valore nominale espresso in valuta corrente,
- ◆ termine temporale di utilizzo,
- ◆ il nome del locale dove il buono è stato utilizzato.

Non sono ammessi badge cosiddetti "ricaricabili", in quanto i badge non devono contenere valori monetari a scalare a mano a mano che vengono utilizzati.

La rilevazione della consumazione del pasto è a carico della ditta e deve avvenire attraverso

un sistema di rilevatori automatici installati presso tutti gli esercizi convenzionati. La ditta si impegna pertanto a provvedere all'installazione di un rilevatore automatico presso tutti i pubblici esercizi convenzionati di cui all'art. 8 ed a dare le necessarie istruzioni tecniche ai gestori, **entro 15 giorni consecutivi di calendario dalla data della stipula del contratto.**

La ditta garantisce inoltre la sicurezza del sistema elettronico, in particolare l'impossibilità da parte del gestore di modificare i dati delle transazioni (es. n. tessera, data e ora di utilizzo, ecc.).

Il numero dei rilevatori automatici installati non può scendere al di sotto di quelli previsti all'avvio del servizio; eventuali spostamenti e/o nuove installazioni e/o disinstallazioni che comportino cambiamenti nell'ubicazione e/o numero dei rilevatori devono essere concordati con l'ASL secondo le esigenze del servizio.

L'installazione, la gestione, la manutenzione e la successiva disinstallazione dei rilevatori presso i locali è di competenza della ditta e non comporta alcun onere, né economico né di supporto tecnico per l'ASL.

In tal caso la ditta si impegna a ripristinare la funzionalità del sistema elettronico entro 48 ore dalla segnalazione e, nel caso di guasto che richieda la sostituzione, a provvedere alla stessa nel più breve tempo possibile comunque **non oltre 5 giorni consecutivi** di calendario dal verificarsi del guasto.

ART. 5 – VALORE DEL BUONO PASTO

Il valore facciale del buono pasto, con le caratteristiche previste dal presente capitolato speciale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.P.C.M. 18/11/2005, **è stabilito in €. 5,97=**, IVA esclusa.

L'importo corrisposto dalla stazione appaltante sarà pari al valore del buono pasto elettronico dedotto lo sconto applicato.

L'ASL può decidere unilateralmente di variare il valore facciale del buono pasto in corso di contratto.

La variazione del valore facciale comporta l'automatico adeguamento dei parametri economici del contratto derivanti dall'offerta (prezzo del buono, rimborso agli esercizi convenzionati) in rapporto al nuovo valore, esclusi particolari compensi o indennizzi a favore della ditta aggiudicataria.

Il quantitativo complessivo presunto dei pasti da erogare nel periodo dell'appalto, è stato stimato in circa 35.000, per un totale complessivo presunto di 300 dipendenti che non usufruiscono del servizio mensa. Il numero dei dipendenti aventi diritto al buono pasto può variare in più od in meno a seconda delle esigenze aziendali.

Il numero dei pasti è da intendersi presunto e non costituisce impegno per l'ASL, che si riserva la facoltà, nel corso dell'appalto, di apportarvi variazioni in aumento o diminuzione, in virtù delle reali fruizioni, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere.

ART. 6 – CONSEGNA DEL BADGE

La ditta aggiudicataria dovrà garantire, **entro 15 giorni consecutivi di calendario dalla data di stipula del contratto**, senza oneri aggiuntivi per l'ASL, la produzione e la consegna dei badge alla S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti dell' ASL CN2.

Sarà cura dell'ASL fornire i nominativi dei dipendenti aventi diritto al servizio sostitutivo di mensa.

La ditta dovrà provvedere alla consegna dei badge in numero di:

- ◆ tanti quanti sono i dipendenti aventi diritto del servizio sostitutivo di mensa, segnalati al momento della stipula del contratto.

La magnetizzazione e la sostituzione delle tessere danneggiate, per qualsiasi motivo, o smarrite saranno a carico della ditta aggiudicataria. **La consegna delle tessere dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di invio della richiesta.**

Durante il periodo contrattuale ogni qualvolta l'A.S.L. farà richiesta di ulteriori badge per i nuovi assunti, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla loro consegna entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di invio della richiesta.

I badge dovranno essere consegnati a:

**A.S.L. CN2
Ufficio Protocollo
Via Vida, 10
12051 ALBA (CN)**

ART. 7 – SISTEMA INFORMATICO

La ditta, quale requisito essenziale, deve disporre di un sistema per la gestione completamente informatizzata del servizio, le cui caratteristiche tecnico/funzionali dovranno essere indicate nel progetto tecnico.

La ditta deve garantire che tale sistema non permetta la manomissione sui badge, sui rilevatori automatici, sul sistema di raccolta, trasmissione, archiviazione e visualizzazione delle transazioni ed informazioni collegate.

Deve essere inoltre garantita l'integrità dei dati e, in particolare, la perfetta rispondenza tra i buoni elettronici messi a disposizione dei dipendenti e gli addebiti effettuati dalla ditta.

Il sistema informatico adottato dalla ditta dovrà permettere di ricevere/scaricare dal sistema centrale, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di fruizione del pasto, almeno i seguenti dati:

- ◆ riepilogo mensile dei pasti erogati che dovrà indicare:
 - a) n. pasti totali erogati;
 - b) n. pasti totali erogati per ogni singolo esercizio convenzionato;
- ◆ riepilogo analitico mensile dei pasti usufruiti dal singolo dipendente che dovrà indicare:
 - c) dettaglio analitico giornaliero, utile per il controllo in automatico con il servizio di gestione presenze, dei pasti usufruiti con l'indicazione di cognome, nome, matricola, data, ora ed esercizio convenzionato.

ART. 8 – UBICAZIONE DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI

La ditta aggiudicataria deve garantire ed organizzare il servizio attraverso una rete di esercizi pubblici convenzionati dislocati sul territorio di competenza dell'ASL CN2, con i quali la ditta appaltatrice abbia stipulato debite convenzioni.

Dovranno essere garantite convenzioni, per ogni sede dell'ASL di seguito riportate, con il numero minimo di esercizi indicato a fianco di ciascuna sede, secondo la tipologia prevista al precedente art. 3 del presente capitolato speciale, **pena l'esclusione dalla gara:**

CITTA'	Sede ASL	Indirizzo	Numero minimo Esercizi
ALBA	Sede legale	Via Vida,10	2
ALBA	Casa della Salute (ex Ospedale S.Lazzaro)	Via Pierino Belli, 3	2
BRA	Casa della Salute (ex Ospedale S. Spirito)	Via Vittorio Emanuele, 3	1

Per la città di Alba gli esercizi da convenzionare devono trovarsi nel centro storico (Piazza Rossetti, Via Cavour, Via Vittorio Emanuele), nelle vicinanze della sede legale e nelle vicinanze della Casa della Salute (ex Ospedale S. Lazzaro) in Via Pierino Belli.

Per la città di Bra gli esercizi da convenzionare devono trovarsi nelle vicinanze della Casa della Salute (ex Ospedale S. Spirito) in Via Vittorio Emanuele.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire all'ASL CN2, **entro 20 giorni consecutivi di calendario dall'aggiudicazione** l'elenco di tutti gli esercizi convenzionati che sarà portato a conoscenza del personale. Tale elenco potrà essere modificato, stipulando nuove convenzioni con esercizi in aggiunta o sostituzione, per ragioni inerenti la qualità delle prestazioni o la economicità delle stesse.

Qualsiasi modifica inerente gli esercizi convenzionati dovrà essere tempestivamente comunicata all'ASL CN2 in modo da consentire una puntuale informazione ai dipendenti interessati. Resta inteso che il servizio dovrà essere garantito anche nel periodo estivo.

Art. 9 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

Sono legittimati a presentare offerta nella presente procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dagli articoli 80 e 82 del del D.Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50 e s.m.i.

Art.10 - MODALITÀ DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE OFFERTE:

Le offerte devono essere presentate entro e non oltre il giorno **29/09/2022 ore 12:00**, secondo le indicazioni previste dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del MEPA.

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire sul portale MEPA entro **le ore 12:00 del 19/09/2022**, oppure a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta certificata aslcn2@legalmail.it.

Le risposte ai quesiti pervenuti entro il suddetto termine verranno pubblicate sulla piattaforma MEPA e sul sito aziendale sino al giorno **21/09/2022**.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi agli atti di gara saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ovvero per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi

motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

I documenti richiesti devono essere forniti tramite piattaforma MEPA.

A) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

1. **Lettera di invito** firmata digitalmente in segno di accettazione e conferma;
2. **Capitolato speciale** firmato digitalmente in segno di accettazione e conferma;
3. **Allegato A - DGUE Modello di formulario per il documento di gara unico europeo firmato dal legale rappresentante dell'impresa.**

Il concorrente compila il DGUE (**Allegato A**) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo a disposizione sul sito della Stazione Appaltante al seguente indirizzo www.aslcn2.it amministrazione trasparente - Bandi e Contratti secondo quanto di seguito indicato.

- **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (a cura della stazione appaltante);**
- **Parte II – Informazioni sull'operatore economico (a cura del concorrente)**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”: dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010)

oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice.

Il subappaltatore deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice dichiarati in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

- Parte III – Motivi di esclusione (a cura del concorrente)

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.(Sez. A-B-C-D del DGUE).

- Parte IV – Criteri di selezione (a cura del concorrente)

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**a**» ovvero compilando quanto segue:

- 1) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale **se richiesti**
- 2) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria **se richiesti**;
- 3) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica **se richiesti**;
- 4) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale **se richiesti**.

- Parte VI – Dichiarazioni finali (a cura del concorrente)

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti compresa la firma.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o

che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

4. **Allegato B - Patto di integrità** firmato digitalmente in segno di accettazione e conferma;
5. **Allegato C - Informativa per il trattamento dei dati personali** firmata digitalmente per accettazione.
6. **Garanzia provvisoria pari al 2%**, dell'importo presunto dell'appalto pari ad (**€ 4.179,00**) ovvero garanzia ridotta del 50% (**€ 2.089,50**) allegando, in base all'Art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. le certificazioni ivi indicate.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- A. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- B. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento con bonifico tramite versamento sul conto corrente bancario utilizzando l'IBAN IT89X0306922540100000300027;
- C. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'Art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'Art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'Art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'Art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia

all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'Art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'Art. 93 del Codice);

- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'Art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'Art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed **essere prodotte in una delle seguenti forme:**

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'Art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'Art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'Art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (Art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (Art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

La cauzione provvisoria è a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

7. Dichiarazione di un fideiussore, contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione, a rilasciare la garanzia di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; secondo quanto previsto dall'Art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

8. Ricevuta del versamento della contribuzione (GARA N. 8714580 - CIG 9398342D28)

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione dalla procedura di gara**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 06 marzo 2019, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

9. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice.

Tutti i soggetti interessati alla partecipazione alla procedura di gara devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Anac (servizi – servizi ad accesso riservato – AVCPass operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, ed acquisire il "PassOE" (Documento che attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPass), da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante.

Si precisa che:

1. il mancato inserimento del presente documento all'interno della documentazione amministrativa – non sarà motivo di esclusione dalla gara né di sanzione pecuniaria di cui all'art. 83 comma 9 del Codice, ma sarà oggetto di richiesta di integrazione senza applicazione di sanzione. **La non integrazione del documento nei termini sarà oggetto di esclusione dalla gara.**
2. in caso di accertato malfunzionamento del sistema Avcpass e al fine di agevolare il celere svolgimento della procedura di gara, la stazione appaltante si riserva di procedere alla verifica dei requisiti di partecipazione di carattere generale, nonché di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, mediante richiesta scritta al concorrente della relativa documentazione cartacea, prodotta nelle forme di legge.
3. nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art.89 del Codice, dovrà essere inserito anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

Si richiede, ai fini della comprova dei requisiti dell'AVCPASS, di allegare copia del documento di identità in corso di validità corredato da codice fiscale di tutti i soggetti con potere di firma.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento

formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del **soccorso istruttorio**.

In particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della documentazione di gara con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

B) “DOCUMENTAZIONE TECNICA”

La documentazione tecnica dovrà contenere:

1) **una relazione tecnica**, in lingua italiana, redatta in carta semplice numero massimo di pagine consentite **dieci** (carattere ARIAL 11) che indichi:

- ◆ Modalità di espletamento del servizio e l'assetto organizzativo della ditta
- ◆ Assistenza agli esercenti
- ◆ Procedura alternativa al malfunzionamento dei POS
- ◆ Piattaforma web per la gestione dei dati inerenti al servizio

Dovrà contenere l'impegno da parte della ditta partecipante all'attivazione di una rete di esercizi convenzionati entro un termine massimo di 30 giorni dal momento dell'aggiudicazione, garantendo il numero minimo e l'ubicazione indicati all'art. 8 del capitolato speciale.

La ditta aggiudicataria dovrà inviare alla stazione appaltante, nel termine massimo di 30 giorni consecutivi di calendario dalla lettera di aggiudicazione, l'elenco degli esercizi con i quali ha stipulato convenzione, secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente capitolato.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel presente Capitolato, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'Art. 68 del Codice.

La commissione giudicatrice potrà invitare gli operatori economici a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica.

La relazione tecnica deve essere firmata dal legale rappresentante della ditta partecipante.

2) **Segreti tecnici e commerciali:**

L'operatore economico concorrente deve **dichiarare** quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex Art. 53 D. Lgs. N. 50/2016).

In base a quanto disposto dall'Art. 53 comma 5 del D. Lgs. N.50/2016 e s.m., il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo **motivata e comprovata** dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente.

L'operatore economico concorrente deve quindi **allegare** una dichiarazione denominata **“SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI”**, da inserire nella documentazione Tecnica, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali

La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

La stazione appaltante si riserva di imporre agli operatori economici concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Si precisa che la stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta dell'operatore economico concorrente entro 15 giorni a comunicare quanto previsto dall'articolo 76 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).

C) “OFFERTA ECONOMICA”

L'offerta, oltre quella generata dal sistema, dovrà essere redatta in PDF, sul prospetto allegato **Modulo Offerta ALLEGATO D**, non potranno presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte, compilato in ogni loro parte, datato, con timbro della ditta partecipante, firmati digitalmente sul portale MEPA, pena l'esclusione dalla procedura di gara dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma (la cui procura deve essere allegata all'offerta economica):

- dell'impresa singola;
- di tutte le Imprese raggruppande/consorzianti, in caso di R.T.I./ Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- dell'Impresa mandataria ovvero del Consorzio, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- del Consorzio, in caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio stabile.

Non saranno accettate:

- offerte alternative o plurime
- offerte gravate da condizioni o espresse in modo indeterminato

Nel modulo offerta (**Allegato D**) dovrà essere indicato, **in cifre ed in lettere**, il ribasso percentuale unico che intende praticare sul valore nominale del buono pasto che è determinato in €. 5,97=. Tale percentuale di ribasso, in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti, rimarrà fissa ed invariabile per tutta la durata della fornitura. Qualunque sia il ribasso percentuale offerto, il valore spendibile di ogni singolo buono è

sempre pari a €. 5,97=. Il ribasso verrà applicato sul valore facciale del buono di €. 5,97= ed all'importo così ottenuto verrà aggiunta l'IVA di legge.

L'offerta deve essere corredata da una relazione, dalla quale si deve evincere una scomposizione del prezzo offerto nelle singole voci di prezzo, in particolare nei costi del personale, costi di coordinamento, costi di ammortamento, costi generali, utile di impresa, costi della sicurezza aziendale che dovranno risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche del servizio ed infine nella formulazione di ulteriori giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima.

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate o difformi dal Modulo Offerta (ALLEGATO D) .

L'offerta deve contenere esplicito obbligo della Ditta a mantenere valida la propria proposta per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 4 del Codice. Decorso tale termine senza che sia intervenuta l'aggiudicazione, la Ditta, con espressa dichiarazione scritta da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell'offerta, può recedere dalla stessa. Nel caso in cui non venga inviata alcuna comunicazione l'offerta si intende valida anche oltre il termine sopra indicato.

Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni del presente Capitolato Speciale di gara.

Art. 11 - PROCEDIMENTO DI GARA

L'esame e la valutazione delle offerte si articolerà nelle seguenti fasi:

Prima fase:

- apertura della Documentazione Amministrativa, verifica della regolarità della documentazione presentata da ciascuna ditta concorrente;
- apertura della Documentazione Tecnica e presa d'atto della documentazione in essa contenuta;
- ammissione dei concorrenti con eventuale riserva qualora si renda necessario richiedere chiarimenti o integrazioni documentali.

Seconda fase:

Nella seconda fase una Commissione Giudicatrice, appositamente nominata dall'Azienda ai sensi dell'articolo 77 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., esaminerà in una o più sedute riservate, le offerte tecniche presentate dai concorrenti (documentazione tecnica) attribuendo i relativi punteggi secondo i criteri indicati al successivo Art. 20 del presente Capitolato Speciale di Gara.

Qualora la commissione giudicatrice lo ritenga utile, l'ASL si riserva la possibilità di richiedere alle ditte offerenti un'integrazione della documentazione, la visione in loco (o presso la ditta offerente od altre strutture sanitarie) della strumentazione offerta, oltre la facoltà di convocare le ditte offerenti per illustrare le offerte tecniche.

La non ottemperanza ad ogni richiesta, insindacabile, della Commissione Giudicatrice, necessaria per la valutazione dell'apparecchiatura offerta, comporterà l'esclusione dalla gara

Di tutte le sedute della Commissione Giudicatrice sarà redatto un verbale, sottoscritto da tutti i componenti. L'attribuzione dei punteggi dovrà essere motivata.

L'amministrazione si riserva la facoltà di individuare uno o più soggetti in possesso di competenze specifiche di cui la Commissione giudicatrice potrà servirsi come supporto tecnico.

Terza fase:

Apertura delle offerte economiche e attribuzione del relativo punteggio.

Si precisa che per l'assegnazione del punteggio "prezzo" sarà preso in considerazione l'importo complessivo, IVA esclusa.

Al termine dei lavori, si procederà all'attribuzione del punteggio complessivo (punteggio qualità + punteggio prezzo).

La fornitura verrà aggiudicata in via provvisoria, al concorrente che, sommati i punteggi attribuiti in sede di valutazione qualitativa e di prezzo offerto, avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Art. 12 – VERIFICA REQUISITI

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario dell'aggiudicatario di cui agli artt. 80 e 82 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. avviene ai sensi dell'art 32 comma 7 del Codice dei Contratti.

ART. 13 - AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10-bis del Codice la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
totale	100

Criteri Valutativi:

	INDICATORE	DESCRIZIONE	SUB CRITERI VALUTATIVI PUNTEGGIO	PUNTI MAX 70/100
A	Rete degli esercizi da convenzionare	Numero degli esercizi che la ditta intende convenzionare oltre il numero minimo previsto dall'art. X del presente capitolato		5
B	Nuove attivazioni di esercizi durante il periodo contrattuale	Modalità previste per l'attivazione di nuovi esercizi		5
C	Commissione buoni pasto per	Il ribasso sul valore nominale del buono		25

	gli esercizi convenzionati	pasto dovrà essere comunque non superiore allo sconto incondizionato agli esercenti.		
D	Termini di pagamento agli esercizi convenzionati	Il termine di pagamento per gli esercizi convenzionati dovrà essere inferiore a 60 giorni		10
E	Progetto tecnico			25 Così suddivisi
E1		Modalità di espletamento del servizio e l'assetto organizzativo della Ditta		10
E2		Assistenza agli esercenti	Il punteggio sarà attribuito valutando le varie opportunità offerte agli esercenti per la risoluzione di tutte le problematiche (assistenza telefonica, on line ect.)	5
E3		Procedura alternativa al malfunzionamento dei POS	Il punteggio sarà attribuito valutando le soluzioni proposte per la rilevazione dei dati relativi alla fruizione del buono pasto nel caso di malfunzionamento/indisponibilità del sistema o malfunzionamento/smagnetizzazione del badge	5
E4		Piattaforma web per la gestione dei dati inerenti al servizio	Il punteggio sarà attribuito valutando la soluzione informatica proposta per la gestione del servizio, in particolare la funzioni di controllo e reportistica, nonché la semplicità di navigazione	5

➤ **Criterio A – rete degli esercizi da convenzionare**

Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi, il numero degli esercizi da convenzionare è libero, ma ai fini della valutazione sarà tenuto valido il numero massimo di 10 esercizi, fermo restando che l'offerta presentata sarà vincolante.

Il punteggio verrà assegnato in misura proporzionale al numero dei locali convenzionati.

➤ **Criterio B – Nuove attivazioni di esercizi durante il periodo contrattuale**

Il punteggio sarà attribuito valutando le modalità con cui la ditta offerente attiverà nuovi esercizi durante il periodo contrattuale.

➤ **Criterio C – commissione buoni pasto per gli esercizi convenzionati**

L'offerta, **a pena di esclusione dalla procedura di gara**, dovrà tenere conto che il ribasso sul valore nominale del buono pasto dovrà essere comunque non superiore allo sconto incondizionato agli esercenti..

Verranno assegnati 25 pt. alla commissione (%) più bassa ed alle altre commissioni in misura inversamente proporzionale utilizzando la seguente formula:

$$Pa = \frac{25 \times Pb}{Pc}$$

Pa = Punteggio assegnato alla % commissione presa in considerazione

Pb = Commissione % più bassa

Pc = Commissione % presa in considerazione

Criterio D – Termini di pagamento agli esercizi convenzionati

Il termine di pagamento per gli esercizi convenzionati dovrà essere inferiore a 60 giorni.

I termini di pagamento inferiori a 30 giorni saranno, ai fini della valutazione parificati a 30 giorni, fermo restando che l'offerta presentata sarà vincolante per il concorrente.

Verranno assegnati 10 pt. al termine di pagamento più basso ed agli altri termini di pagamento in misura inversamente proporzionale utilizzando la seguente formula:

$$Pa = \frac{10 \times Tb}{Tc}$$

Pa = punteggio assegnato

Tb = termine di pagamento più basso

Tc = termine di pagamento preso in considerazione

➤ **Criterio E – progetto tecnico**

Il progetto tecnico verrà valutato in base ai 4 subcriteri (E1-E2-E3-E4) indicati nella tabella dei criteri motivazionali.

Prima fase: valutazione qualitativa

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente variabile tra 0 e 1 da parte di ciascun commissario sulla base della seguente scala di valutazione:

SCALA DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
Non apprezzabile non valutabile	0.00
Sufficiente	0.25
Discreto	0.50
Buono	0.75
Ottimo	1.00

I **70 punti**, afferenti alla valutazione qualitativa, saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice all'offerta migliore. Alle altre offerte saranno attribuiti i punteggi in base al confronto rispetto all'offerta qualitativamente migliore individuata, procedendo alla "riparametrazione".

Si evidenzia che sia nella definizione della media dei coefficienti, sia nella trasformazione di detta media in coefficienti definitivi, sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondato alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

I Componenti della Commissione procederanno all'attribuzione del punteggio secondo il seguente metodo:

- ✧ ogni singolo commissario attribuirà per ognuno dei sopracitati criteri un coefficiente variabile da 0,00 a 1,00;
- ✧ nel caso in cui le valutazioni non siano espresse all'unanimità, si calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e la si moltiplica per il massimo dei punti a disposizione della tabella di cui sopra;
- ✧ si sommano quindi i punteggi attribuiti ai diversi requisiti e si ottiene la valutazione della singola ditta prima della eventuale riparametrazione.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi ottenuti per riallinearli ai punteggi massimi previsti.

RIPARAMETRAZIONE

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo.

La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, nel seguente modo:

- Riparametrazione: se nessun concorrente ha ottenuto per ogni sub-elemento di valutazione il massimo dei relativi sub-punti a disposizione, all'offerta che ha ottenuto il punteggio maggiore sarà attribuito il punteggio massimo previsto e proporzionalmente il punteggio a tutte le altre, (prima riparametrazione per ognuno dei sottocriteri).

Successivamente si procederà all'attribuzione del punteggio massimo, al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto della prima riparametrazione, effettuando la seconda riparametrazione finale, si procederà all'attribuzione del punteggio massimo, al concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto, effettuando la riparametrazione, (attribuendo il punteggio massimo previsto per la "qualità" = 70 punti) ed agli altri in misura proporzionale. (ad esempio: al miglior punteggio di 64,90/70 sarà attribuito il punteggio complessivo di 70/70, ed alle altre offerte verrà attribuito un punteggio via inferiore e proporzionale riparametrato a 70. Esempio: se ad un'offerta è stato attribuito un punteggio pari 54,80, il punteggio riparametrato sarà di $61,64=(54,80 \times 70 / 64,90)$).

Di tutte le operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice sarà redatto apposito verbale, contenente le motivazioni dei punteggi assegnati ai concorrenti.

Seconda fase: prezzo

I 30 punti relativi al prezzo saranno attribuiti alla ditta che avrà offerto lo sconto percentuale più alto, in ragione della percentuale di sconto applicata sul valore nominale del buono pasto elettronico.

Alle restanti ditte sarà assegnato un punteggio con criterio inversamente proporzionale applicando la seguente formula:

$$Pa = \frac{30 \times Sp}{Sb}$$

Pa = punteggio assegnato

Sp = sconto % offerta presa in considerazione

Sb = sconto % più alto

L'Amministrazione aggiudicatrice considera inammissibili offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito dal C.C.N.L. di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali, risultante da atti ufficiali.

L'A.S.L. si riserva inoltre di non procedere all'aggiudicazione del servizio qualora le condizioni economiche proposte non risultassero convenienti ai sensi dell'art. 95 comma 12 D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.

Saranno ESCLUSE dalla gara le offerte il cui sconto percentuale offerto sia superiore allo sconto incondizionato praticato agli esercenti

L'aggiudicazione provvisoria sarà effettuata a favore della Ditta che avrà ottenuto complessivamente il punteggio più alto con riferimento al miglior rapporto qualità/prezzo.

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta accettabile che presenterà il maggior punteggio relativamente agli elementi qualitativi.

Qualora anche il punteggio per gli elementi qualitativi dovesse essere uguale, l'aggiudicatario sarà individuato tramite sorteggio.

L'ASL si riserva la facoltà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'Art. 97, comma 3, D.lgs. 50/2016, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In ogni caso la Stazione Appaltante potrà avvalersi dell'Art. 95 comma 12) del Codice e non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione

all'oggetto del contratto.

L'Amministrazione si riserva il diritto di annullare o modificare la presente gara e si riserva la facoltà di sospendere la procedura di affidamento o di non procedere alla stipula del contratto qualora:

- la fornitura del bene o del servizio non trovi copertura finanziaria nel proprio bilancio;
- la fornitura del bene o del servizio non rientri più nel fabbisogno dell'Azienda per sopravvenute variazioni di attività o di organizzazione gestionale;
- per sopravvenute disposizioni regionali in materia di programmazione sanitaria;
- per motivi di pubblico interesse.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

ART. 14 - CONDIZIONI ECONOMICHE

Tutti i prezzi saranno da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

ART. 15 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato, dopo almeno 35 giorni dall'invio della comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., digitalmente tramite procedura informatizzata su piattaforma Consip e a mezzo lettera commerciale trasmessa via PEC con firma digitale, da ritornare controfirmata digitalmente.

Ai fini della stipula del contratto occorre che la ditta aggiudicataria trasmetta alla stazione appaltante ricevuta di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di €. 16,00 che potrà essere assolta tramite contrassegno telematico ovvero secondo la modalità virtuale (Risposta Agenzia delle Entrate n. 321 del 25/07/2019) **e una dichiarazione** dalla quale si evinca l'identificativo, la data del contrassegno, il n. della RdO ed il CIG.

ART. 16 - NULLITA' DEL CONTRATTO

Il contratto stipulato con la ditta che si riscontri trovarsi nella fattispecie di cui all'Art. 53 comma 16 ter. D.Lgs 165/2001 è nullo.

ART. 17 - PENALITA'

In caso di mancato rispetto delle clausole previste nel presente capitolato verranno applicate le seguenti penali:

- In caso di ritardo da parte della ditta aggiudicataria nell'adempire ad obblighi contrattuali per i quali sia previsto o sia stato assegnato un termine di adempimento, l'ASL applicherà una penale di **€ 200,00=** giornalieri, salvo che il ritardo sia giustificato da causa di forza maggiore;
- Per ogni giorno di ritardo nel pagamento verso gli esercizi convenzionati si applicherà una penale di **€ 200,00=** per ogni giorno di ritardo;
- Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei badge come richiesto all'art. 6 del presente Capitolato si applicherà una penale di **€ 100,00=** per ogni giorno di ritardo;

- Per ogni altra inosservanza potrà essere applicata, previa contestazione scritta dell'addebito, una penale commisurata alla gravità dell'inadempienza, fino ad un importo massimo del 10% per ogni intervento di formazione previsto e/o necessario e non effettuato.

Tali importi saranno comunicati alla S.C. Bilancio, Programmazione e Controllo dell'Azienda Sanitaria Locale che provvederà all'addebito della penale

Qualora, durante il periodo contrattuale, si verificano n. 3 inadempimenti, questa azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto in modo unilaterale ed eventualmente incamerare la cauzione definitiva.

Sulla fattura viene indicato l'IBAN su cui la ditta dovrà fare il versamento.

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitata sulla cauzione.

Le penalità sono notificate all'impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d'impresa queste sanzioni saranno a carico del trasgressore.

In ogni caso l'ASL si riserva il diritto di addebitare all'Impresa aggiudicataria l'importo dei maggiori danni imputabili a quest'ultimo.

Come previsto dall'Art. 113-bis comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

ART. 18 - SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, è ammesso il **subappalto** nei modi e nei termini indicati dall'Art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 19 - MODALITA' DI FATTURAZIONE

Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno fare riferimento al numero d'ordine comunicato dalla S.C. competente.

A seguito dell'entrata in vigore del disposto del D.M. 55 del 3 aprile 2013, ai sensi della Legge 244/2007 (Art. 1 dal comma 209 al 214) che ha fissato come termine inderogabile il 31 marzo 2015 per l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni tra cui, quindi, anche le Aziende Sanitarie, si precisa che il Codice Univoco Ufficio per l'invio delle fatture elettroniche per questa Azienda è il seguente: **UFXS51**.

L'articolo 25 del D.L. 66/2014 stabilisce che in ogni fattura venga inserito il **codice CIG** (salvo nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità).

L'Azienda Sanitaria non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino il codice CIG.

Gli ordini verranno inviati, come da obblighi di legge, tramite il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO).

ART. 20 - PAGAMENTI

I pagamenti avverranno nei termini previsti dalla normativa vigente. Il termine di pagamento resterà interrotto qualora l'A.S.L. chieda chiarimenti e/o copia di documentazione.

Art. 21 – RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e della perfetta esecuzione della fornitura; è inoltre responsabile di tutte le norme in materia igienico-sanitaria e di commercio relative ai prodotti da fornire, della buona esecuzione delle opere, nonché degli eventuali danni arrecati in conseguenza dell'inosservanza delle stesse sia alle persone sia alle cose della Stazione Appaltante che a terzi.

Art. 22 – CONTROLLI QUALITATIVI

L'accettazione dei prodotti è di competenza esclusiva della Stazione Appaltante. La firma per ricevuta del D.T.T., o altro documento equivalente che la ditta s'impegna a compilare al momento della consegna, non costituisce in alcun modo certificazione di accettabilità dei prodotti. In caso di riscontro negativo, la Stazione Appaltante si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce al momento della consegna. La ditta aggiudicataria s'impegna alla sostituzione immediata del prodotto non idoneo, senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante.

ART. 23 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

Ai sensi dell'Art. 3 della Legge nr. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e postale con conto corrente dedicato.

Con la comunicazione di affidamento della fornitura, l'Azienda richiederà al soggetto aggiudicatario di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a.

E' fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 nr. 136.

E' fatto altresì obbligo al fornitore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti delle filiera di imprese interessate alla fornitura, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 24 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da Art. 26 D.Lgs. 81/2008, vista la determinazione nr. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Gli oneri relativi risultano pari a € 0 in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro

ART. 25 - GARANZIE DI ESECUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, un deposito cauzionale definitivo, tramite fidejussione bancaria o assicurativa, pari al 10% dell'importo contrattuale stimato ridotta del 50% qualora in possesso delle certificazioni indicate all'Art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che dovranno essere allegate alla fidejussione definitiva.

La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria dovranno avere una scadenza posteriore di almeno 4 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto. In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, la cauzione definitiva dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata della proroga.

La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente, senza interessi, previo:

- accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni dell'appalto
- accertamento che il fornitore abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente la prestazione.

Art. 26 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Sanitaria può procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in base a quanto stabilito dall'Art. 108 D.LGS. 50/2016 e s.m.i.

Questa Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, come indicato nel precedente art. 17 siano state riscontrate n. 3 inadempienze.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con le modalità previste dall'Art. 109 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 27 – DEROGA AL FORO COMPETENTE

Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia quello di Asti.

Art. 28 – RIFERIMENTI AD ALTRE NORME

Per quanto non disposto nel presente capitolato si fa espresso riferimento, in quanto non contrastanti con le presenti disposizioni, alle leggi ed ai regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto della fornitura.

Art. 29 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'Art. 13 Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 del 27/04/2016 di seguito GDPR esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente capitolato speciale di gara.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Rag. Antonella VENEZIA

Il presente documento è sottoscritto con firma Digitale ai sensi



A.S.L. CN2

*Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra*

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

dell'Art. 21 del D.Lgs. 82/2005